

Bando per l'accesso ai percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai sensi del DPCM del 4 agosto 2023, a.a. 2023/2024

Scadenza bando 18.06.2024 ore 12.00

IL RETTORE

PREMESSO che il Ministero dell'Università e della Ricerca ha emanato, in data 22 Aprile 2024, il Decreto n. 621 concernente l'avvio dei percorsi universitari ed accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2023/2024, nonché l'autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e, in particolare, gli articoli 2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017,n. 259, concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Agosto 2023 "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

VISTE le "Linee guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione degli insegnanti per gli anni accademici 2023/24 e 2024/25", approvate dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, con delibera n. 231 del 26 settembre 2023;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca del 17 ottobre 2023, n. 19087, contenente le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti per l'a.a. 2023/2024;



VISTA la nota dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, protocollo in partenza del 30 ottobre 2023, n. 4577, riguardante l'acquisizione entro il 22 novembre 2023 del parere del Nucleo di Valutazione sui percorsi di formazione proposti;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 9171 del 14 maggio 2024 "Indicazioni operative sulle procedure di attivazione dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024 e 2024/2025";

VISTO il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione inziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTA la Legge n.79 del 22 giugno 2022, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*", con particolare riferimento agli articoli 44 e 46 "*Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 febbraio 2024, n. 375 di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione iniziale dei docenti presentati dall'Università degli Studi di Roma "Foro Italico;

VISTA la nota della Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio circa l'accreditamento dei percorsi di formazione iniziale dei docenti a.a. 2023/2024 del 15 febbraio 2024 n. 3042;

VISTA La legge 5 febbraio 1992, n. 104 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo l'art. 5, comma 4;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO il Decreto Rettorale n. 395 del 08/11/2023 per la costituzione del CIDiF (Centro per l'Innovazione didattica e la Formazione);

VISTA la Delibera del Consiglio del CIDiF (prot. 2957 del 03 giugno 2024) con la quale è stato approvato l'avvio dei percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;



DECRETA

Articolo 1 - Attivazione e posti

Sono aperte le iscrizioni, per l'anno accademico 2023/2024, ai percorsi per la formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023. Il Centro per l'Innovazione Didattica e la Formazione (CIDiF) è la Struttura di riferimento preposta al coordinamento delle attività organizzative dei percorsi sopracitati.

- 1. <u>Tipologie di percorso</u>: sono attivati i seguenti percorsi:
 - a. PF60 Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 60 CFU ai sensi dell'art. 2-bis del D.lgs. 59/2017 e all'art. 7, co. 2 del DPCM 4 agosto 2023 (da ora in poi denominato PF60);
 - b. PF30_all.2 Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 CFU ai sensi dell'art. 2-ter, co. 4-bis e dell'art. 13, co. 2, del D.lgs. 59/2017 e all'art. 7, co. 6, del DPCM 4 agosto 2023, ovvero, destinato a coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, ed a coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, co. 9-bis, del D.L. 73/2021 (da ora in poi denominato PF30_all.2).

L'Università degli studi Roma "Foro Italico" non prevede l'attivazione nell'anno accademico 2023/2024:

- del percorso universitario di formazione iniziale di 30 CFU ai sensi dell'art. 18-bis, comma 3, primo periodo del D.lgs. 59/2017 n. 59 del 2017 e dell'art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023. Accedendo al PF60 di cui alla lett. a) del presente paragrafo, è possibile tuttavia acquisire tali crediti al fine della partecipazione al concorso;
- del percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 36 CFU ai sensi dell'art. 18-bis, co. 4, del D.lgs. 59/2017 e dell'art. 14, co. 4, del DPCM 4 agosto 2023. Accedendo al PF60 di cui alla lett. a) del presente paragrafo, è possibile dichiarare il possesso della certificazione dei 24 CFU (con crediti acquisiti entro il 31 ottobre 2022) che saranno riconosciuti.
- 2. <u>Classi di concorso e posti autorizzati</u>: come previsto dall'Allegato A al D.M. n. 621 del 22 aprile 2024, di seguito riportate le classi di concorso attivate e i posti da ammettere:
 - a. A048 Formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado 40 posti;
 - b. A049 Formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo grado 10 posti.

<u>Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.</u>



- 3. Il percorso verrà attivato soltanto a fronte di un numero minimo di:
 - a. 7 iscritti per la classe di concorso A049 Formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo grado;
 - b. 36 iscritti per la classe di concorso A048 Formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado.
- 4. I percorsi formativi consentono di acquisire competenze e standard professionali minimi individuati nell'allegato A del DPCM del 4 agosto 2023. L'offerta formativa complessiva è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del Sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso.

L'elenco degli ammessi ai Percorsi, per ciascuna classe di insegnamento attivata, sarà pubblicato sul sito di Ateneo nella pagina web dedicata al PF60. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.

Articolo 2 - Requisiti di ammissione

- 1. Sono ammessi al PF60 i candidati che, all'atto della presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti individuati dal D.Lgs. n. 19 del 2017, art. 5 commi 1 e 2 e dal DPCM 4 agosto 2023 art. 7 ovvero:
 - a. laurea magistrale o a ciclo unico conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004, laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999, laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti o titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale), o titolo equipollente o equiparato, coerenti con le classi di concorso vigenti e con i requisiti da esse previsti;
 - b. studenti iscritti a corsi di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, <u>a condizione che entro</u> <u>la fine del PF60 abbiano conseguito il titolo di laurea e i requisiti di idoneità previsti dalle classi di concorso vigenti secondo la normativa;</u>
 - o Il diploma di laurea magistrale o magistrale a Ciclo Unico e i requisiti di coerenza e idoneità previsti dalle classi di concorso secondo la normativa vigente devono essere acquisiti entro la data prevista per la prova finale di abilitazione (art. 2-ter, comma 1 del d.lgs. n. 59/2017).
 - Il mancato conseguimento della laurea magistrale e/o di tutti i requisiti di idoneità previsti dalla classe di insegnamento secondo la normativa vigente comporterà la non ammissione alla prova finale del PF60 e la perdita dei contributi sino a quel momento versati
 - o Gli eventuali crediti aggiuntivi utili per la coerenza con la classe di concorso non potranno essere acquisiti all'interno del Percorso;



- o per verificare la corrispondenza fra classi di laurea e classi di concorso si consultino il <u>D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016</u>, il <u>D.M. del 9 maggio 2017</u> e il <u>D.M. 23/12/2023</u> per accorpamenti;
- o si ricorda che gli Enti competenti per la verifica dei requisiti di accesso ai corsi con riferimento al possesso dei crediti necessari previsti dalla classe di insegnamento, sono gli Uffici Scolastici Provinciali.
- c. sono altresì ammessi a partecipare ai percorsi i candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero secondo le modalità previste dall'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, previa presentazione del titolo direttamente presso l'istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell'ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane;
- d. sono inoltre ammessi i candidati in possesso di Diploma di Educazione Fisica, come previsto dal decreto Ministeriale 39/1998, Tabella A 19/A.
- 2. Sono ammessi al percorso PF30_all.2, di cui all'art. 2-ter, comma 4-bis del DL 13 aprile 2017 n. 59, del Decreto Ministeriale 22 aprile 2024 n. 620 e del DPCM 4 agosto 2023 i candidati che, all'atto della presentazione della domanda:
 - a. sono in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2.1.a, 2.1.c oppure 2.1.d;
 - b. hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno 3 anni, anche non continuativi nei 5 anni precedenti, di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, ai sensi dell'art. 2 ter, comma 4-bis (secondo periodo) del D.Lgs. n. 59/2017;
 - c. ai sensi dell'art. 2 ter, comma 4-bis (secondo periodo) del D.Lgs. n. 59/2017, hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria (art. 59, comma 9-bis, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), e devono conseguire l'abilitazione attraverso l'acquisizione di 30 CFU, fermo restando il possesso dei titoli di ammissione alla classe concorsuale di cui al DPR 19 del 2016 e al DM 259/2017.

Articolo 3 – Quote di riserva

1. Come stabilito all'art. 2 co. 1 del D.M. n. 620 del 22 aprile 2024, per l'accesso ai PF30_all.2, per l'anno accademico 2023/2024, una quota di posti nella misura del 45% dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU accreditato, è riservata a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno sulla specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei cinque anni precedenti, e, a favore di coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, co 9-bis, del D.L.



73/2021:

- 2. nell'ambito della suddetta quota di riserva, il 5% è destinato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, i quali partecipano al PF60;
- 3. qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5% fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva;
- 4. qualora le domande eccedano la quota di riserva del 45% dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A del D.M. 620/2024 (in allegato al bando);
- 5. qualora le domande dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del DL 13 aprile 2017 n.59, siano inferiori alla quota di riserva i posti residui sono resi disponibili per i PF60.

Per tutti i percorsi di formazione iniziale docenti, i requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della scadenza delle iscrizioni, esclusi i candidati di cui all'art. 2.1.b. L'Ateneo si riserva di escludere i candidati in qualsiasi momento e non si ritiene responsabile di certificazioni mendaci.

Articolo 4 – Modalità di presentazione domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente online entro la scadenza del 18.06.2024 ore 12.00. Il candidato deve effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Collegarsi al sito web di Ateneo www.uniroma4.it
- 2. Cliccare sull'icona utente in alto destra e selezionare la voce "Accesso Studenti / Docenti"
- 3. Effettuare la Registrazione selezionando nel MENU l'opzione "Registrazione" (Se già registrati seguire la procedura dal punto 5 (si raccomanda di conservare le proprie credenziali istituzionali nome utente e password in quanto saranno richieste ad ogni accesso al proprio profilo personale).
- 4. Inserire tutti i dati anagrafici richiesti
- 5. Effettuare il login e accedere alla voce "Segreteria", cliccare quindi sulla voce "Test di Ammissione" e selezionare la voce "Iscrizioni Concorsi" e successivamente
 - a. "Bando 60 CFU classe di concorso A048 secondaria di secondo grado"
 - b. "Bando 30 CFU_All.2 classe di concorso A048 secondaria di secondo grado"
 - c. "Bando 60 CFU classe di concorso A049 secondaria di primo grado"
 - d. "Bando 30 CFU_All.2 classe di concorso A049 secondaria di primo grado"

Il candidato dovrà presentare domanda di partecipazione ad una sola delle classi di concorso.

- 6. Fornire una serie di informazioni necessarie all'iscrizione al concorso quali ad esempio il titolo di scuola superiore di provenienza
- 7. Allegare, esclusivamente in formato elettronico, i titoli di accesso (titolo di accesso o autocertificazione) di cui si è in possesso mediante la procedura di upload attraverso l'opzione "Sfoglia". Il candidato può procedere all'upload fino alla scadenza del Bando. Entro tale data è



possibile cancellare e/o aggiungere i documenti allegati. Non sono ammesse altre modalità di invio dei documenti. Le iscrizioni ai corsi sono ripartite per classi di concorso e la scelta di iscrizione al corso ultimata dal candidato non è modificabile

8. Terminare la procedura ponendo attenzione ai dati inseriti, controllandone e confermandone l'esattezza. Il processo può essere modificato e/o annullato entro la scadenza prevista. Conclusa la procedura il sistema assegnerà un numero di pre-matricola, visualizzabile nella "Domanda/ricevuta" di partecipazione alla prova di ammissione (prima della firma)

Non saranno accettate domande di ammissione non ultimate, sprovviste dell'allegato di autodichiarazione dei requisiti. I candidati sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione ai corsi e sono tenuti a controllarne l'esattezza. Si ricorda che gli Enti competenti per la verifica dei requisiti di accesso ai corsi di cui all'articolo 2, con riferimento al possesso dei crediti necessari previsti dalla classe di insegnamento, sono gli Uffici Scolastici Provinciali.

Articolo 5 – Titoli valutabili

- 1. I titoli valutabili ai fini delle graduatorie finali e i relativi punteggi sono disponibili attraverso i link attivi nei commi 5 e 6 del presente articolo e devono essere acquisiti inderogabilmente entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione indicato nell'art. 4;
- 2. Il possesso dei titoli valutabili è autocertificato dai candidati all'atto della presentazione della domanda esclusivamente entro i termini previsti e secondo le modalità precedentemente indicate;
- 3. L'Ateneo potrà nominare con Decreto Rettorale una Commissione Esaminatrice preposta alla selezione dei candidati iscritti ai percorsi PF60 e PF30_all.2 composta da docenti e/o ricercatori esperti della materia;
- 4. In particolare, faranno fede soltanto i titoli dichiarati dai candidati alla selezione mediante la compilazione del questionario on line interno alla procedura di preiscrizione ai concorsi. Non saranno prese in considerazione modalità difformi di dichiarazione dei titoli posseduti;
- 5. La Tabella dei titoli valutabili per **l'accesso al Percorso** universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti **di posto comune** delle scuole secondarie di primo e secondo grado (di cui <u>allegato B del D.M. 621/2024</u>). La tabella fa riferimento al corso di cui all'art. 1.1.a;
- 6. Tabella dei titoli valutabili per **l'accesso RISERVATO al Percorso** universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui all'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (di <u>cui allegato A del D.M. 620/2024</u>). La tabella fa riferimento al corso di cui all'art. 1.1.b.

Articolo 6 – Graduatorie degli ammessi

1. La graduatoria verrà stilata sulla base di quanto autocertificato dai candidati che sarà soggetto a verifica secondo le normative vigenti. L'Ateneo potrà adottare in qualsiasi momento



provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti, anche a corso già iniziato;

- 2. è ammesso ai Percorsi, secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui al comma precedente, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili indicati all'interno del presente bando; le graduatorie saranno determinate in base al punteggio attribuito alla valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio prevale il candidato di età più giovane;
- 3. le graduatorie saranno pubblicate mediante avviso sulla pagina istituzionale www.uniroma4.it;
- 4. la pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati;
- 5. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonché per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale immatricolazione, l'esclusione dal concorso/corso;
- 6. <u>benché tutte le date possano subire spostamenti per ragioni organizzative</u>, la pubblicazione delle graduatorie è prevista entro il 21 giugno 2024.

Articolo 7 – Immatricolazione degli ammessi

- 1. Per procedere con l'immatricolazione, i candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie del PF60 e del PF30_all.2 dovranno seguire le indicazioni che saranno fornite contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie mediante avviso sulla pagina istituzionale www.uniroma4.it;
- 2. i candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie del PF60 e PF30_all.2 dovranno immatricolarsi entro il 28 giugno salvo modifiche dovute a ragioni organizzative e tempestivamente comunicate mediante avviso sulla pagina istituzionale www.uniroma4.it;
- 3. i candidati utilmente collocati in graduatoria che non si immatricolino nei tempi e con le modalità previste saranno considerati tacitamente rinunziatari.

Articolo 8 – Domanda di riconoscimento crediti per abbreviazione dei Percorsi riservata agli idonei

- 1. Contestualmente all'immatricolazione definitiva al PF60 e ai PF30_all.2, si può presentare domanda di riconoscimento ai sensi dell'art. 8 del DPCM del 4 agosto 2023. Il riconoscimento dei crediti già conseguiti in carriere universitarie pregresse avverrà secondo le linee guida generali dell'allegato B del DPCM del 4 agosto 2023. <u>La richiesta di riconoscimento può essere avanzata solo dagli idonei presenti in graduatoria a copertura dei posti autorizzati;</u>
- 2. il riconoscimento delle attività formative è a carico dei Consigli didattici dei percorsi di formazione iniziale docenti nominati dell'Università di Roma "Foro Italico" e avverrà sulla base



di specifici criteri che verranno decisi dagli organi competenti;

- 3. ai fini del conseguimento dei 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo di cui all'allegato A del DPCM 4 agosto 2023 ("Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi");
- 4. coloro che risulteranno regolarmente immatricolati ad un percorso potranno chiedere il riconoscimento di attività universitarie e accademiche pregresse (ai sensi del DPCM del 4 agosto 2023, Allegato B) il cui numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a dodici nel caso delle attività formative e non superiore a cinque nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto. Con riferimento ai PF30_all.2, il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione;
- 5. il riconoscimento avverrà secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti;
- 6. nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso di dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale;
- 7. non saranno prese in considerazione richieste di riconoscimento da parte di candidati che non risulteranno iscritti come previsto dall'art. 4 ai Percorsi di Formazione Iniziale docenti;
- 8. non sono valutabili insegnamenti di titoli stranieri per i quali non si disponga di Riconoscimento Accademico. La valutazione delle attività formative presenti nel titolo straniero riconosciuto sarà effettuata sulla base della presentazione da parte degli interessati di programmi d'esame e obiettivi formativi:
- 9. la domanda di riconoscimento dovrà essere presentata successivamente all'immatricolazione nei termini e modalità indicate mediante avviso sulla pagina istituzionale www.uniroma4.it;
- 10. l'esito del riconoscimento, valido ai fini dell'abbreviazione dei Percorsi, sarà pubblicato mediante avviso sulla pagina istituzionale www.uniroma4.it.

In caso di mancata conclusione della procedura di riconoscimento, di presentazione di documentazione incompleta o di presentazione della richiesta di riconoscimento non accompagnata da contestuale iscrizione ai Percorsi, non sarà possibile procedere alla valutazione della domanda.

Articolo 9 – Contributi

- 1. I candidati accedono al PF60 pagando una contribuzione complessiva di €2.500,00 (a cui va aggiunta l'imposta di bollo assolta in maniera virtuale pari a €16,00), se in possesso dei titoli di accesso previsti dall'art. 2.1.a del presente bando;
- 2. i candidati accedono al PF60 pagando una contribuzione complessiva di €2.000,00 (a cui va



aggiunta l'imposta di bollo assolta in maniera virtuale pari a €16,00), se in possesso dei titoli di accesso previsti dall'art. 2.1.b del presente bando;

3. i candidati accedono al PF30_all.2 pagando una contribuzione complessiva di €2.000,00 (a cui va aggiunta l'imposta di bollo assolta in maniera virtuale pari a €16,00), se in possesso dei titoli di accesso previsti dall'art. 2.2 del presente bando.

La prima rata dovrà essere versata all'atto dell'immatricolazione; la seconda rata entro il 30 novembre 2024. Le rate saranno addebitate nella pagina personale dello studente immatricolato e dovranno essere pagate esclusivamente tramite sistema PagoPA. Il mancato pagamento dei contributi comporta l'impossibilità di sostenere gli esami e di ottenere la certificazione finale.

Non sono previsti rimborsi per errate procedure di iscrizione/immatricolazione o di richiesta di riconoscimento per abbreviazione di carriera.

I candidati con riconoscimento di invalidità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, o con <u>un'invalidità pari o superiore al 66%</u> sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e sono tenuti esclusivamente al pagamento dell'imposta fissa di bollo di €16,00. La richiesta deve essere inviata all'indirizzo e-mail: <u>tutorato.specializzato@uniroma4.it</u> improrogabilmente entro la data di scadenza del bando, allegando la certificazione che attesti la propria situazione di handicap/invalidità (ai sensi della Legge 104/1992) completa della diagnosi (necessaria a giudicare la congruità della richiesta). La e-mail dovrà essere corredata, inoltre, dai seguenti allegati (in formato .pdf, ben leggibile):

- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di disabilità, compilata e firmata (v. moduli allegati al presente Bando);
- certificazione invalidità/handicap.

L'Ateneo si riserva di valutare le domande pervenute, nonché di richiedere eventuale documentazione integrativa e di procedere a possibili verifiche della veridicità delle dichiarazioni prodotte.

Ai fini del conseguimento del titolo è previsto un costo a carico dei partecipanti per accedere alle prove finali dei Percorsi pari a €150,00. Quanto versato non è rimborsabile per nessun motivo.

Articolo 10 – Organizzazione didattica, durata e obblighi di frequenza

- 1. Il PF60 e i percorsi di formazione iniziale docenti sono didatticamente organizzati e articolati come delineato nel Dpcm 4 agosto 2023 e relativi allegati;
- 2. come previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ss.mm.ii e, in particolare, dell'articolo 18- bis, comma 6-bis, esclusivamente per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi universitari di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50% del totale;
- 3. per l'accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale docenti è necessaria una percentuale minima di presenza pari al 70 per cento per ogni attività formativa;
- 4. le lezioni avranno inizio indicativamente a partire dalla seconda settimana del mese di luglio.



Il calendario didattico con sedi e orari della attività formative sarà pubblicato mediante avviso sulla pagina istituzionale www.uniroma4.it.

Articolo 11 – Attività di tirocinio

- 1. Lo svolgimento delle attività di tirocinio è disciplinato da apposite convenzioni sulla base di un elenco telematico predisposto e aggiornato dall'Ufficio Scolastico Regionale;
- sono previsti tutor tirocinanti per compiti di orientamento e gestione degli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e per le attività e pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio.

Articolo 12 – Prova finale

- 1. Il PF60 si conclude con una prova finale le cui modalità di svolgimento sono definite dall'art. 9 del DPCM 4 agosto 2023;
- 2. l'accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale sarà consentita unicamente agli studenti che abbiano conseguito una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa, al regolare pagamento dei contributi previsti dall'art. 9 e alla definitiva maturazione dei requisiti previsti per i candidati che accedono con i titoli indicati nell'art. 1.2.b del presente bando;
- 3. il mancato conseguimento della laurea magistrale e/o di tutti i requisiti di idoneità previsti dalla classe di insegnamento secondo la normativa vigente da parte di coloro che accedono in qualità di "studenti con almeno 180 cfu verbalizzati", comporterà la non ammissione alla prova finale del PF60 e la perdita dei contributi sino a quel momento versati;
- 4. la prova finale consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l'acquisizione delle competenze professionali previste dal "*Profilo conclusivo del docente abilitato*";
- 5. la prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale. La prova è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell'attività svolta in gruppi-classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all'acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche;
- 6. Fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n.113, la lezione simulata ha una durata massima di 45 minuti e sarà su tema proposto dalla commissione valutatrice con un anticipo di 48 ore. La lezione simulata è progettata anche mediante tecnologie multimediali, sviluppata con didattica innovativa, accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica



classe di concorso;

- 7. la commissione giudicatrice della prova finale è costituita secondo i criteri indicati nell'art. 9 comma 5 del DPCM 4 agosto 2023;
- 8. la commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta e a 7/10 nella lezione simulata;
- 9. con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.

Articolo 13 – Iscrizione contemporanea a due corsi di studio

Si rappresenta che è possibile iscriversi contemporaneamente a **due corsi di istruzione superiore** come previsto dalla <u>legge 12 aprile 2022 n. 33</u> e dai decreti ministeriali <u>n. 930 del 29 luglio 2022</u> (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari) e <u>n. 933 del 2 agosto 2022</u> (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario). Per approfondimenti si veda la relativa <u>pagina istituzionale</u>.

I candidati già iscritti presso altro Ateneo o AFAM che intendono avvalersi della doppia iscrizione, dovranno presentare entro la scadenza del bando la richiesta via e-mail a concorsi.ammissione@uniroma4.it utilizzando l'apposito modulo allegato al presente bando. Alla richiesta dovrà essere allegato il piano di studio del corso a cui si è iscritti.

Articolo 14 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali

INFORMATIVA BREVE AI SENSI DELL' ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (IN SEGUITO "GDPR") La presente informativa fornisce le principali informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato dall'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" (Università).

I dati personali raccolti con il presente modulo sono trattati dall'Università, in forma cartacea e informatica, in modo lecito e secondo correttezza, a tutela della riservatezza, in contesti che non pregiudichino la dignità personale e verranno conservati in linea con i più avanzati livelli di sicurezza e protezione e per il tempo previsto dalla normativa applicabile.

Il conferimento dei dati è necessario per la gestione delle finalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali nella sua versione estesa al seguente link: Trattamento dati e informative (GDPR) - Uniroma4 (Informativa per i partecipanti a concorsi e selezioni di accesso ai corsi attivati dall'Ateneo), che La invitiamo a leggere per maggiori informazioni. Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" – Piazza Lauro de Bosis, 15 – 00135 ROMA – privacy@uniroma4.it – rettorato@pec.uniroma.it. Il Responsabile della protezione dei dati personali è raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@uniroma4.it – privacy.uniroma4@pec.it. Gli interessati potranno comunque ed in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, verificare i propri dati personali raccolti e farli correggere, aggiornare o cancellare nonché ricorrere all'Autorità Garante per eventuali reclami (Garante Per La Protezione Dei Dati Personali, Piazza Venezia 11, Roma, protocollo@gpdp.it https://www.garanteprivacy.it).

Articolo 15 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, Responsabile del procedimento di cui al presente Bando è il Dott. Diego Visentini - concorsi.ammissione@uniroma4.it



Le disposizioni del presente Bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina della commissione giudicatrice e del responsabile del procedimento sono in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 16 - Informazioni

Ulteriori informazioni sulle procedure concorsuali possono essere richieste solo ed esclusivamente ai seguenti contatti:

- Per informazioni sulla procedura per l'iscrizione: concorsi.ammissione@uniroma4.it
- Per informazioni sui corsi: formazione.insegnanti@uniroma4.it
- Esclusivamente per le domande di candidati con disabilità e/o con DSA: Ufficio Tutorato specializzato: tutorato.specializzato@uniroma4.it

Roma, 7 giugno 2024

Il Rettore Prof. Attilio Parisi